

4878/16 RGNR

n° 04870 / 2016 r.g. notizie di reato
n° 0771 / 2018 r.g. Tribunale

7771/18 RGT

n° 1688 / 2021 sent.
data di deposito

data di irrevocabilità

16/10/2021

n° _____ r.g.es.

n° _____ camp. pen.

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione II Penale

SENTENZA

(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Palermo - Sezione II Penale - *dr. Livio Fiorani*, alla pubblica udienza del 18 marzo 2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED]

nato a Palermo il 18/04/1958, domiciliato in Palermo nella via Siracusa n. 7 presso lo studio del difensore, avv. *Marcello Consiglio*.

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

- a) del delitto p. e p. dall'art. 10 ter d.lgs 10/03/2000, n. 74, perché, in qualità di rappresentante della [REDACTED], non versava l'imposta sul valore aggiunto per un totale di € 432.032,00 dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2014 entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.
In Palermo il 27/12/2015
- a) del delitto p. e p. dall'art. 10 ter d.lgs 10/03/2000, n. 74, perché, in qualità di rappresentante della [REDACTED], non versava l'imposta sul valore aggiunto per un totale di € 510.756,00 dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2013 entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.
In Palermo, il 27/12/2014

Con l'intervento del Pubblico Ministero, dr. *Giuseppe Salerno* (delega n. 662 / 2021) e degli avv. *Marcello Consiglio ed Enrico Sanseverino*, difensori di fiducia dell'imputato.

Le parti hanno concluso come segue:

* il Pubblico Ministero chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di mesi nove di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione;

* i difensori dell'imputato chiedendone l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto di citazione emesso in data 06/11/2017 dalla Procura della Repubblica in Sede [redacted] veniva citato innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati allo stesso ascritti in rubrica.

Dopo un rinvio di carattere preliminare attribuibile ad una pluralità di cause concomitanti (20/11/2018), mutata la persona dell'assegnatario, all'udienza del 05/03/2019 veniva aperto il dibattimento e si dava corso all'ammissione delle prove richieste dalle parti; sull'accordo tra queste veniva acquisita la c.n.r. del 23/02/2016 con l'allegata documentazione e si procedeva all'escussione della teste *Celona Valentina*, funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Palermo.

In data 10/09/2019 la difesa rinunciava all'esame dell'imputato; revocata la relativa ordinanza ammissiva si dava corso all'assunzione del teste a discarico *Pantano Patrizia*, storica dipendente amministrativa della società [redacted] (all'esito la difesa rinunciava alla teste *La Iacona*); all'udienza del 26/11/2019 veniva escusso il teste dr. *Bruno Vincenzo* ed ammessa la produzione di corposa documentazione della difesa, come da separato indice (veniva, altresì, acquisita con l'accordo delle parti la relazione tecnica a firma dell'ing. *Marco Gorgone*, con rinuncia da parte della difesa alla relativa escussione dello stesso quale teste, nonché agli ulteriori soggetti indicati nella lista ex art. 469 c.p.p.).

In esito ai differimenti ascrivibili all'emergenza epidemiologica Covid - 19, all'udienza del 06/10/2020 veniva ammessa ulteriore produzione documentale della difesa; in data odierna, dichiarata infine chiusa l'istruttoria ed indicati gli atti utilizzabili ai fini decisori, il processo veniva posto in deliberazione sulle riportate conclusioni.

Ciò premesso osserva il Tribunale come dal complesso delle prove acquisite non sia rimasta provata la penale responsabilità dell'imputato rispetto alle condotte allo stesso ascritte, imponendosi una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste.

La norma la cui violazione è stata contestata all'imputato prevede che:

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunta dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquanta mila per ciascun periodo d'imposta”.

Nonostante il tenore letterale della disposizione (che utilizza il pronome “chiunque”) soggetto attivo del reato è *esclusivamente* il soggetto i.v.a. (come individuato dalle disposizioni del Titolo I del d.P.R. n. 633/1972), che abbia presentato una dichiarazione annuale con saldo debitorio superiore alla soglia di € 250.000,00 (in caso contrario sarà infatti integrato il diverso delitto di omessa dichiarazione previsto all'art. 5 del d.lgs cit); trattasi, poi, di reato istantaneo ed a condotta mista, atteso che ad una componente commissiva (integrata dalla presentazione della dichiarazione i.v.a. con saldo debitorio superiore alla soglia

richiamata) si accompagna la componente omissiva costituita per l'appunto dal mancato versamento dell'imposta autoliquidata. Sotto il profilo soggettivo ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato necessita l'accertamento del dolo generico, non essendo richiesta l'ulteriore e specifica finalità di evadere le imposte.

Brevemente inquadrata la normativa di riferimento, va evidenziato come non sussista alcun dubbio in ordine all'oggettivo mancato versamento delle somme dovute a titolo di i.v.a. da parte delle società in cui l'imputato, nei periodi di riferimento, ha rivestito la qualità di legale rappresentante (la società [redacted] peraltro, è stata dichiarata fallita in data 25/01/2016, poco tempo dopo la scadenza del termine per il pagamento dell'imposta relativa all'anno 2014, su ricorso della stessa compagine).

Va, nondimeno, rilevato che l'imputato ha adeguatamente comprovato come le suddette società siano state investite da una crisi economica ad esse non imputabile, con conseguente impossibilità di far fronte all'adempimento delle obbligazioni tributarie (e ciò pur avendo posto in essere diverse azioni coinvolgenti anche il patrimonio personale del [redacted]).

In particolare il dr. *Bruno* - consulente di parte della difesa, sentito all'udienza del 26/11/2019 ed autore di approfondita e documentata relazione, ritualmente versata in atti, dopo avere ricostruito le vicende relative alla costituzione della [redacted] (società di scopo finalizzata alla gestione dell'appalto per la realizzazione del nuovo polo oncologico presso l'Ospedale Civico di Palermo, di cui la [redacted] - già mandataria capogruppo delle società costitutesi in A.T.I. quali aggiudicatrici - è poi divenuta socio unico dal 09/01/2012) - ha evidenziato come nessuna delle due compagini (formalmente pur sempre soggetti giuridici autonomi) sia stata in grado di adempiere alle pretese erariali in ragione di inadempimenti / omissioni ascrivibili alla P.A., oltre che alle scelte di alcuni Istituti di credito.

Ed invero, secondo quanto credibilmente ricostruito nell'elaborato e nella deposizione resa:

- nel 2006 la [redacted] in A.T.I., si aggiudicava l'appalto per la realizzazione del nuovo polo oncologico presso l'A.R.N.A.S. - Ospedale Civico di Palermo; dal 2007 (consegna lavori, avvenuta già con un anno di ritardo) al 2009, a dispetto di un cronoprogramma, i lavori procedevano con lentezza a cagione delle frequenti variazioni da parte della direzione lavori; intervenivano quindi una sospensione delle attività e successive iscrizioni di riserve da parte dell'A.T.I., cui faceva seguito una richiesta di accordo bonario ex art. 31 bis L 109/94. Quest'ultimo si perfezionava soltanto nell'agosto 2011, con la sottoscrizione di un atto di novazione e perizia di variante; i lavori, brevemente ripresi, venivano però nuovamente sospesi il 17/01/2013 per altra perizia di variante, infine redatta il 07/03/2014, alla quale seguivano ulteriori riprese e sospensioni fino al giugno 2015. Orbene, per quanto più direttamente di rilievo rispetto alle imputazioni in esame, secondo l'accordo bonario i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31/08/2012, data per la quale avrebbero dovuto essere emessi n. 11 SAL per oltre € 8,6 milioni (per converso di poi spalmati nell'arco di tre anni): come evidenziato nella perizia del dr. *Bruno*, se i lavori si fossero conclusi entro il 31/08/2012 le società avrebbero avuto le risorse per pagare l'iva in contestazione, poiché non avrebbero dovuto sostenere l'anomala dilatazione dei costi generali d'impresa e degli oneri finanziari (per circa € 2,5 milioni a fronte di un aumento di ricavi per soli € 300.000,00). A quanto sopra va aggiunto

- un'iscrizione di riserve per oltre € 1.5000.000 (per la cui verifica è in corso contenzioso, coltivato dalla Curatela fallimentare);
- nel 2009, visti i ritardi e le incertezze dell'A.R.N.A.S. nell'appalto del polo oncologico, la ██████████ cercava di diversificare la propria attività, valutando le opportunità offerte dalla realizzazione di due impianti fotovoltaici; per fare ciò costituiva due new-co da essa integralmente controllate. Nondimeno a causa dei ritardi dell'Assessorato regionale (in luogo dei sei mesi previsti dalla legge le relative autorizzazioni sono state rese dopo due anni) era possibile accedere soltanto ad un contributo meno redditizio di quello inizialmente considerato e ciò a fronte di sopravvenuta ed imprevedibile modifica normativa; da quanto sopra derivava l'impossibilità di accesso al credito e di realizzazione dell'investimento (con conseguente venir meno della programmata, elevata redditività), atteso che gli Istituti bancari si erano frattanto determinati a non concedere più mutui per finanziare nuovi impianti. Dalla mancata realizzazione degli impianti sono quindi derivati forti perdite di flussi finanziari: per converso se i decreti autorizzativi fossero stati tempestivamente rilasciati la società ██████████ avrebbe goduto di risorse tali da poter adempiere ai tributi erariali garantendo la continuità aziendale;
 - nel novembre 2013 la ██████████ si aggiudicava i lavori per l'ampliamento del Pronto Soccorso dell'A.R.N.A.S.; a dispetto di contratti firmati il 23/10/2014, il progetto esecutivo veniva consegnato solo nel giugno 2015 (con conseguenti ritardi nella realizzazione degli utili, pari ad € 800.000,00) e conseguente slittamento dei tempi di realizzazione, stimati in gg 240 lavorativi;
 - agli inizi del 2014 si verificata un importante sconfinamento del c/c intrattenuto con la *Banca Nuova spa*, causato dallo stesso Istituto: quest'ultimo, per consentire all'anticipazione necessaria per l'apertura di un cantiere in Padova, aveva richiesto alla società ██████████ l'acquisto di azioni della Banca Popolare di Venezia. Il costo di tale operazione, nondimeno, veniva addebitato al 31/12/2013, prima dell'erogazione dell'anticipazione, con conseguente sconfinamento del conto per poco meno di € 300.000,00; in ragione di quanto sopra e delle conseguenti segnalazioni in Centrale Rischi altri Istituti procedevano a riduzioni a cascata sulle scoperture e le linee di finanziamento, conti anticipo fatture etc.ra.

Da quanto sopra sembra doversi concludere nel senso che in ragione di ritardi e comportamenti imprevedibili della P.A., associati a criticità del sistema bancario, si è prodotta a carico delle società amministrate dall'imputato una serie di costi indebiti e non preventivabili, in assenza dei quali sarebbe stato possibile pagare i debiti iva.

Va, peraltro, osservato che a fronte delle sopravvenute difficoltà con gli Istituti di credito l'imputato, per consentire alla ██████████ di avere le risorse necessarie per il prosieguo dell'attività, ha proceduto a sottoscrivere fidejussioni personali (ciò facendo, come riferito dal dr. *Bruno*, anche in favore di alcuni fornitori, in particolare per proseguire nell'esecuzione dell'appalto per la ristrutturazione del Pronto Soccorso).

Da ultimo, a comprova dell'intendimento del ██████████ di non sottrarsi volontariamente, nelle spiegate qualità, all'obbligo tributario va considerato come nell'anno 2014 la società avesse provveduto al pagamento di una liquidazione mensile (teste *Pantano*, pag. 5 del verbale di trascrizione; la teste, inoltre, ha evidenziato come

nel periodo di riferimento delle odierne contestazioni la liquidità fosse stata impiegata per il pagamento dei subappaltatori ed i contributi previdenziali, atteso che, diversamente, non sarebbe stato possibile riscuotere i SAL, peraltro ordinariamente pagati con diversi mesi di ritardo rispetto alle scadenze e conseguente stress delle anticipazioni / scoperture bancarie).

Ciò posto ritiene il Tribunale di dare seguito al viepiù consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 40352/ 2015) secondo il quale "(...) la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, può essere rilevante per escludere la colpevolezza, se venga dimostrato che il soggetto tenuto al pagamento aveva adottato tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (evidenziato da Sez. 3, n. 2614 del 6/11/2013, Saibene, Rv. 258595). Giurisprudenza più recente ha insistito sull'onere probatorio in capo al contribuente in riferimento non solo alla non imputabilità della crisi economica alla gestione dell'obbligato stesso, ma anche in merito alla impossibilità di fronteggiare adeguatamente detta crisi tramite il ricorso ad misure la cui idoneità deve essere valutata in concreto. E' perciò necessario che il debitore dimostri l'impossibilità di reperire altrimenti risorse economiche e finanziarie necessarie all'adempimento delle obbligazioni tributarie, "pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili" (cfr. Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Schirosi, Rv. 263128, che richiama in realtà la forza maggiore). In pratica, per tale impostazione, l'impossibilità oggettiva di adempiere rilevante sotto il profilo della insussistenza dell'elemento psicologico richiede l'inesistenza di un margine di scelta, per la derivazione da fatti non ascrivibili al soggetto responsabile della gestione aziendale, il quale non abbia potuto porre tempestivamente rimedio alla situazione "per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico", (si veda Sez.3, n. 5467 del 5/12/2013, Merutello, Rv. 258055, Sez. 3, n. 20266 del 8/4/2014, P.G. in proc. Zanchi, Rv. 259190, peraltro in riferimento al reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000).

2. In realtà è corretto affermare il principio - come già del resto precisato nella parte motiva della decisione Sez. 3, n.15176 del 6/2/2014, Iaquinangelo, non massimata - che ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs n. 74 del 2000, la valutazione del giudice di merito deve investire la peculiarità della condotta omissiva tipizzata (omesso pagamento del debito IVA nei termini previsti dalla legge), condotta omissiva avente natura dolosa; per cui è proprio l'esistenza concreta della possibilità di adempiere il pagamento che costituisce indefettibile presupposto della sussistenza della volontà in capo al soggetto obbligato di non effettuare nei termini il versamento dovuto.

3. Nel caso di specie il giudice di primo grado aveva ritenuto assenti profili di rimproverabilità nelle omissioni poste in essere dal D., il quale, per fronteggiare una grave crisi aziendale durata alcuni anni, aveva dovuto provvedere ad adeguare gli impianti, per poter continuare l'attività dell'azienda, a rispettare gli accordi sindacali quanto alla rateizzazione degli arretrati da corrispondere ai dipendenti, e ad adempiere al pagamento delle retribuzioni degli stessi, sicché non era stata ravvisata una concreta possibilità di adempimento in grado di rendere "volute" le omissioni".

Orbene le vicende imprenditoriali e finanziarie della [redacted] (e della collegata società consortile), come sopra sintetizzate e ricostruite sulla scorta delle deposizioni e perizie in atti, portano a concludere nel senso che l'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi di cui alle rubriche non sia ascrivibile a dolo dell'imputato, il quale è stato costretto, nella spiegata qualità, a fronteggiare nel corso degli anni un mutevole, imprevedibile e sempre più gravoso quadro burocratico - normativo, appesantito dalle scelte e dalle lungaggini della P.A. e del sistema creditizio, che ha inciso in maniera determinata sulla crisi di liquidità delle imprese; in quanto sopra, peraltro, non appare concretamente esigibile una diversa condotta, caratterizzata dal progressivo accantonamento delle somme necessarie a

pagamento del tributo, atteso che le risorse disponibili dovevano in maniera necessitata essere reinvestite nel processo produttivo per consentire l'ordinaria prosecuzione dell'attività d'impresa (onde conseguire il conseguimento degli utili necessari a fronteggiare anche le scadenze tributarie).

I concomitanti impegni del giudicante impongono di indicare in gg. 90, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., il termine per il deposito della sentenza.


P.Q.M.

visti gli artt. 530 c.p.p., 10 ter d.lgs 74 / 2000, assolve [redacted] dai reati allo stesso ascritti in rubrica perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 544 c.p.p., indica in gg. 90 il termine per il deposito della sentenza.

Palermo, 18 marzo 2021

Il Giudice Onorario
(Luigi Moroni)



Dep. in cere.

il 12-08-21



71800 FG 19/08/21

NOTIFICA 24/08/21

IRREVOCABILE 16/10/2021

PA, 03/11/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. SSA C. [redacted]

